STATUTO DOLOMITI EMERGENCY ONLUS

TITOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E FINALITA'

ART. 1 – COSTITUZIONE

Ai sensi del Codice Civile ed in conformità al Decreto Legislativo n. 460/97 è costituita l'Associazione DOLOMITI EMERGENCY ONLUS (di seguito DOLOMITI EMERGENCY).
La locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo (marchio, ditta, insegna, etc.) o comunicazione rivolta al pubblico ai sensi dell’art. 10 lettera i) del D. Lgs. 460/97.
L'associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro. L'associazione è, inoltre, ispirata al pieno rispetto delle convinzioni personali dei propri Soci e garantisce la democraticità di espressione e partecipazione degli associati.

ART. 2 - SEDE - DURATA

DOLOMITI EMERGENCY ha sede legale e amministrativa in Belluno, Piazzale della Resistenza n. 3.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie, ma solo le dovute comunicazioni alle Autorità competenti.
L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3 - FINALITA'

L'Associazione non ha fini di lucro ed ai sensi della lettera b) del 1° comma dell'articolo 10 del D. Lgs n. 460/97 si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Nel rispetto di tali finalità l'Associazione, in collaborazione con il Servizio di Urgenza ed Emergenza 118 dell'Unità Locale Socio Sanitaria n.1 di Belluno (di seguito U.L.S.S.), il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi, le Associazioni delle ambulanze in rapporto di convenzione con l'U.L.S.S., etc.) svolge la propria attività nei seguenti settori:

a) tutela socio-sanitaria (art. 10 comma 1 lett. a) punto 1) D. Lgs. n. 460/97);
b) assistenza sanitaria (art. 10 comma 1 lett. a) punto 2) D. Lgs. n. 460/97);
c) beneficenza (art. 10 comma 1 lett. a) punto 3) D. Lgs. n. 460/97);
d) tutela dell'ambiente montano (art. 10 comma 1 lett. a) punto 8) D. Lgs. n. 460/97)

ed in particolare si propone di:
1) dare sostegno alle attività di soccorso e di assistenza sanitaria istituzionale degli abitanti e delle comunità della montagna, degli alpinisti, degli speleologi, degli escursionisti, degli sciatori e di quanti frequentano la montagna per motivi di lavoro o di svago, qualora si trovino nelle condizioni di svantaggio, di cui alla normativa in materia di ONLUS.
2) dare sostegno alle Associazioni che si occupano delle attività di soccorso e di assistenza sanitaria di cui alla lettera a) nell'ambito delle collaborazioni definite nel secondo comma del presente articolo;
3) concorrere alla vigilanza degli infortuni alpinistici, speleologici, escursionistici e di quelli derivati dall'attività del tempo libero svolte negli ambienti montani ostili ed impervi, con particolare riferimento all'urgenza ed emergenza sanitaria in montagna ed alla tutela dell’ambiente.
Tali attività possono essere svolte in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, Enti Pubblici. A tale scopo l'associazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi, la comunicazione

attraverso i mass-media ed i social network, la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta di fondi, nei limiti previsti per le ONLUS.
L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui al comma precedente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi dell'art. 10 lett. c) D. Lgs. 460/97.
DOLOMITI EMERGENCY comunica l'oggetto della propria attività istituzionale, entro trenta giorni, alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima direzione viene, altresì, comunicata ogni modifica statutaria successiva che comporti la perdita dell'attribuzione di ONLUS.

TITOLO 2 – SOCI

ART. 4 - QUALITA' DI SOCIO

Gli associati di DOLOMITI EMERGENCY si dividono in:
- Soci fondatori: sono gli Enti e le Associazioni che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che versano la quota associativa annuale.
- Soci ordinari: sono le persone fisiche che versano la quota associativa annuale.
- Soci giovani: sono le persone fisiche, non maggiorenni, che versano la quota associativa annuale.
- Soci istituzionali: sono le persone fisiche appartenenti agli Enti o Associazioni operanti nel settore socio-sanitario convenzionato e regolarmente convenzionate con DOLOMITI EMERGENCY, che versano la quota associativa annuale.
- Soci particolari: sono le persone fisiche appartenenti ad associazioni, gruppi, collegi, categorie, ecc. regolarmente convenzionate con DOLOMITI EMERGENCY e che versano la quota associativa annuale.

La quota associativa non è rivalutabile, ma è variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.
La qualità di Socio si acquista con il versamento della quota associativa per l'anno di riferimento, ovvero la quota che l'Assemblea delibera.
Il Socio cessa di appartenere all'associazione per decesso, recesso, esclusione o mancato versamento della quota associativa.
Tra i Soci vige, altresì, una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
É espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Il Socio che intenda candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo deve comunicare la propria disponibilità alla candidatura a mezzo mail all'indirizzo candidaturadirettivo@dolomitiemergency.it entro il termine di 10 (dieci) giorni antecedente l'Assemblea convocata per le elezioni del Consiglio Direttivo.
Per i Soci minori d'età, il diritto di voto è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
I soci minori d'età non possono candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo.
Il Socio è tenuto a rispettare le regole del presente Statuto, dei Regolamenti adottati nelle forme previste dall'art. 17 del presente statuto, oltre a quanto previsto dal D. Lgs n. 460/97.

TITOLO 3 – ORGANI

ART. 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI (COMPITI - COMPOSIZIONE - CONVOCAZIONE)

L'Assemblea, che stabilisce l'ammontare delle rispettive quote associative su proposta del Consiglio Direttivo, è costituita da tutti i Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Particolari, Soci Istituzionali regolarmente iscritti a DOLOMITI EMERGENCY.
L'Assemblea delibera sulle relazioni e sulle proposte degli Organi elettivi e su tutte quelle iniziative volte al raggiungimento dei fini sociali dell'associazione, nonché sulle modifiche dello Statuto che il Consiglio Direttivo eventualmente propone.
L'Assemblea delibera l'approvazione del Bilancio Consuntivo.
L'Assemblea dei Soci ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'esclusione del Socio.
L'Assemblea dei Soci elegge i componenti del Consiglio Direttivo in un numero compreso tra 3 (tre) e 9 (nove) membri tra i Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Istituzionali e Soci Particolari.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, ovvero entro il 30 aprile, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci o due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono presiedute e convocate dal Presidente mediante un pubblico avviso di convocazione da pubblicarsi almeno 15 giorni prima della data prevista su organi di informazione, quotidiani con caratterizzazione e valenza a livello provinciale e/o regionale, oltre che sul sito ufficiale di DOLOMITI EMERGENCY.

ART. 6 - ASSEMBLEA (COSTITUZIONE E DELIBERE)

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza dei Soci nel numero di metà più uno degli aventi diritto.
In seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L'Assemblea delibera a maggioranza più uno dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Socio può farsi rappresentare mediante atto di delega scritto. Ogni Socio può avere una sola delega.
Le votazioni dell'Assemblea sono palesi ad eccezione dell'elezione del Consiglio Direttivo, per la quale si procede a scrutino segreto.
L'Assemblea straordinaria è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei Soci aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.
Sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e sulle modifiche dello Statuto l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti.
L'Assemblea straordinaria sullo scioglimento e la conseguente liquidazione di DOLOMITI EMERGENCY delibera con la presenza dei tre quarti degli associati.
Le discussioni e le delibere dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea con funzioni di Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto a cura del Segretario e depositato presso la Sede Amministrativa. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO (COMPITI)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare tutte le attività di DOLOMITI EMERCENCY ed è responsabile dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente. I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera a titolo gratuito.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) elegge tra i suoi membri il Presidente e due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, di DOLOMITI EMERGENCY.

b) Adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione di tutte le finalità previste dall'art. 3).
c) Delibera i criteri generali di organizzazione di DOLOMITI EMERGENCY, anche con predisposizione dei Regolamenti e delle Convenzioni di cui all'art. 3).
d) Stipula convenzioni e protocolli con Enti pubblici e privati, con la Pubblica Amministrazione in genere e con soggetti e ditte privati.
e) Assegna incarichi e consulenze particolari, opportunamente disciplinate da idonei contratti, anche nell'ambito dei propri Soci fondatori, finalizzate ad attività altamente specialistiche o espressamente necessarie al funzionamento dell'Associazione.
f) Delibera l'esclusione del Socio in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo. assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea Soci nella prima riunione utile.
g) Propone all'Assemblea dei Soci l'ammontare delle quote associative annuali.
h) Propone all'Assemblea dei Soci le modifiche al presente Statuto.
i) Delibera l'istituzione dello status di Amici Sostenitori ed Amici Benemeriti di DOLOMITI EMERGENCY che viene normato da apposito Regolamento.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO (COSTITUZIONE E DELIBERE)

Il Consiglio Direttivo è legalmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno cinque dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza più uno dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il membro del Consiglio Direttivo può farsi rappresentare mediante atto di delega scritto. Ogni membro può avere una sola delega.
Le votazioni del Consiglio Direttivo sono palesi ad eccezione dell'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti per le quali si procede a scrutino segreto.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Presidente Onorario, se nominato.
Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere invitati a titolo consultivo persone in grado di dare il proprio contributo qualificato per le attività e le iniziative dell'Associazione.
I membri del Consiglio Direttivo che non presenziano senza motivata giustificazione per tre volte consecutive alle riunioni formalmente convocate decadono automaticamente dall'incarico.
In sostituzione degli stessi l'Assemblea dei soci alla prima riunione provvede all'elezione dei membri vacanti.
Le discussioni e le delibere del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto da un componente del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto a cura del Segretario e depositato presso la Sede Amministrativa. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 9 - IL PRESIDENTE (COMPITI)

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente è il legale rappresentante di DOLOMITI EMERGENCY.
I compiti del Presidente sono:
a. Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
b) Sovrintendere all'amministrazione e alla gestione dell'associazione, predisporre il bilancio consuntivo.
c) Dare applicazione alle delibere del Consiglio Direttivo.
d) Predisporre e trasmettere annualmente al Consiglio Direttivo di DOLOMITI EMERGENCY gli elenchi degli iscritti.

ART. 10 - I VICEPRESIDENTI (COMPITI)

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni e il Vicepresidente Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.
I Vicepresidenti durano in carica tre anni o, se eletti in una seduta del Consiglio Direttivo successiva a quella in cui viene eletto il Presidente, fino alla naturale decadenza del Consiglio Direttivo che li elegge.

ART. 11 - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (COMPOSIZIONE)

I Revisori dei Conti di DOLOMITI EMERGENCY vengono eletti dall'Assemblea dei Soci di DOLOMITI EMERGENCY nel numero di tre con un mandato triennale e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un membro con funzioni di Presidente.
Il ruolo di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva di DOLOMITI EMERGENCY.
Il ruolo di Revisore dei Conti può essere attribuito anche a un non Socio, purché di comprovata capacità ed esperienza nello specifico settore.

ART. 12 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, senza diritto di voto, che deve essere scelto al di fuori dei suoi componenti, tra personaggi autorevoli dell'alpinismo, dello sport, della cultura e delle istituzioni.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dei Soci elegge i componenti del Collegio dei Probiviri tra i soci di DOLOMITI EMERGENCY di provata rettitudine morale e che non svolgano alcuna funzione direttiva o di consulenza all'interno di DOLOMITI EMERGENCY.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Alla prima riunione il Collegio nomina il Presidente che convoca e presiede le riunioni.

ART. 14 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è organo di conciliazione interna di DOLOMITI EMERGENCY. Effettua il tentativo obbligatorio di conciliazione sulle controversie tra i Soci, tra gli Organi e tra questi e i singoli Soci, ivi inclusa le deliberazioni di esclusione, una volta ratificate dall'Assemblea dei Soci.
L'eventuale ricorso all'Organo Arbitrale di cui all'art. 18 del presente statuto non può intervenire se non dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione, per i casi in cui lo stesso è ammesso, nel corso del quale, le parti sono tenute alla riservatezza.

TITOLO 4 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 15 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio di DOLOMITI EMERGENCY è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.
Il patrimonio è, inoltre, costituito da contributi e finanziamenti di Enti Pubblici e Privati, da proventi derivati da prestazioni di servizi convenzionati e dalle altre entrate ammesse dal D. Lgs. 460/97.
L'eventuale patrimonio immobiliare è inalienabile, salvo quanto previsto nello Statuto, oltre che da quanto espressamente previsto dal Codice Civile o dalle normative di riferimento.
In caso di suo scioglimento per qualunque causa, DOLOMITI EMERGENCY ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, così come previsto dall'art. 10 lettera f) del D. Lgs. 460/97.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Le entrate sono costituite in particolare da:
a) Le quote associative.
b) I contributi delle Pubbliche Amministrazioni.
c) I contributi di Enti Pubblici e Privati nei limiti previsti dal D. Lgs. 460/97.
d) I contributi di privati nei limiti previsti dal D. Lgs. 460/97.
e) I corrispettivi derivati da convenzioni.
f) Le donazioni e i lasciti testamentari, previa accettazione con beneficio di inventario, con l'obbligo di destinare i beni e le loro rendite al conseguimento delle finalità istitutive.
g) Ogni altra entrata prevista e compatibile con il D. Lgs n. 460/97.
DOLOMITI EMERGENCY ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), punto g) D. Lgs. N. 460/1997.
Il Bilancio previsionale annuale è predisposto dal Presidente entro il 15 (quindici) marzo di ogni anno e viene sottoposto al Consiglio Direttivo per le valutazioni del caso.
Il Bilancio consuntivo è predisposto dal Presidente e viene sottoposto al Consiglio Direttivo per le valutazioni del caso, quindi, corredato della relazione del Collegio dei Revisori, viene approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.
DOLOMITI EMERGENCY ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, così come previsto dall'art. 10 lettera d) del D. Lgs. 460/97.
DOLOMITI EMERGENCY ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, così come previsto dall'art. 10 lettera e) del D. Lgs. 460/97.

TITOLO 5 - REGOLAMENTI E LODO ARBITRALE

ART. 17 - REGOLAMENTI

Il presente Statuto è integrato dai Regolamenti che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno istituire per disciplinare o normare un settore o la complessiva attività di DOLOMITI EMERGENCY, ovvero per il pieno raggiungimento delle finalità del presente Statuto.
I Regolamenti e le loro modifiche devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

ART. 18 - LODO ARBITRALE

Per qualunque controversia tra Soci di DOLOMITI EMERGENCY, tra i Soci e gli Organi di DOLOMITI EMERGENCY, e tra gli Organi di DOLOMITI EMERGENCY, esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio dei Probiviri, di perdita della qualità di Socio è ammesso ricorso ad un Collegio di arbitri che procede a norma degli art. 806 e seguenti C.p.c.
La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art. 810 C.p.c., e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Belluno.
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

ART. 19 – MARCHIO

Il marchio ed il relativo uso sono disciplinati da apposito Regolamento.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - APPROVAZIONE E MODIFICHE ALLO STATUTO

Per l'approvazione e le modifiche al presente Statuto si rimanda a quanto previsto dall'Art. 6.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alla vigente legislazione di riferimento.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea straordinaria.

Allegato n. 1 allo STATUTO

REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "DOLOMITI EMERGENCY ONLUS"

Art. 1. – Marchio collettivo "DOLOMITI EMERGENCY ONLUS"

Il marchio collettivo "DOLOMITI EMERGENCY ONLUS" (di seguito "il marchio") – come da Allegato A – è di proprietà dell'Associazione Dolomiti Emergency Onlus di Belluno (di seguito "Associazione").
L'uso del marchio può essere concesso, esclusivamente dal Consiglio Direttivo, ad organismi e iniziative aventi scopi analoghi e comunque compatibili con quelli di Dolomiti Emergency Onlus, e comunque associato a oggetti e strumenti utilizzati per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità dell'Associazione.

Art. 2. – Valutazione utilizzo del marchio

Il Consiglio Direttivo di DOLOMITI EMERGENCY ONLUS, esprime pareri vincolanti in merito all'utilizzo del marchio, alla concessione/revoca dell'autorizzare all'utilizzo del marchio, al controllo del rispetto da parte degli utilizzatori dei requisiti stabiliti da questo Regolamento dal Consiglio Direttivo stesso.
I pareri espressi dal Consiglio Direttivo sono validi se assunti favorevolmente dalla maggioranza semplice dei presenti.

Art. 3. – Soggetti legittimati all'uso del marchio

L'Associazione, previo parere del Consiglio Direttivo, potrà concedere in uso il marchio ai soggetti che lo richiederanno.
Il soggetto che richiederà di poter utilizzare il marchio dovrà fornire tutti i dati necessari ad individuare le proprie finalità statutarie e le attività che intende svolgere anche attraverso l'utilizzo del marchio dell'Associazione.
L'Associazione, previo parere del Consiglio Direttivo, concede l'utilizzo del marchio ai soggetti in possesso dei requisiti che ne faranno richiesta attraverso apposita domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti e dei vincoli imposti dal presente Regolamento.

Art. 4. – Uso del marchio

Il marchio dell'Associazione è coperto dai relativi diritti che ne tutelano la proprietà. Tali diritti sono tutti legittimamente detenuti da DOLOMITI EMERGENCY ONLUS a titolo di diretta proprietà.
La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza l'autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente dell'Associazione.
È vietato l'utilizzo del marchio DOLOMITI EMERGENCY ONLUS in qualsiasi forma se non previa autorizzazione scritta da parte del Presidente dell'Associazione.
La Associazione potrà in ogni momento, senza vincoli di procedura, impartire al singolo utilizzatore particolari prescrizioni cui l'utilizzatore stesso sarà tenuto ad adempiere ai fini del futuro impiego del marchio.
La decisione della Associazione circa le prescrizioni è comunicata all'utilizzatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale decisione è inappellabile.
La produzione e distribuzione agli utilizzatori di stampe ed adesivi di ogni tipo riproducenti il marchio, è di esclusiva competenza della Associazione; sono a carico degli utilizzatori le spese di stampa. La Commissione potrà assegnare gratuitamente stampe o adesivi con apposito atto motivato.

Art. 5. – Controlli ed ispezioni

La verifica da parte del Consiglio Direttivo del rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti da questo Regolamento da parte di ciascun utilizzatore può avvenire senza preavviso.
I soggetti utilizzatori dovranno fornire tutte le ulteriori informazioni che fossero loro richieste, sottoscrivendo le dichiarazioni rese.
Il Consiglio Direttivo controlla, direttamente o a mezzo di propri incaricati l'uso corretto ed appropriato del marchio da parte di ciascun utilizzatore in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 6. – Abuso del marchio e sanzioni.

Costituisce abuso del marchio ogni violazione del presente Regolamento d'uso.
Il richiedente l'utilizzo del marchio è tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione al rispetto delle norme del presente regolamento.
In caso di abuso del marchio, il Consiglio Direttivo procederà come prima cosa ad un richiamo verbale, se tale richiamo non verrà rispettato, il Consiglio stesso provvederà all'invio di un'ammonizione scritta con lettera raccomandata. Successivamente, in caso di ulteriore mancato rispetto del richiamo scritto, il Consiglio Direttivo provvederà alla sospensione dell'utilizzatore e procederà con un provvedimento amministrativo.
Qualora l'abuso abbia provocato grave discredito al marchio, e pertanto consistente pregiudizio all'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà altresì imporre il risarcimento del danno.

Art. 7. – Revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio.

L'autorizzazione all'uso del marchio potrà essere revocata in ogni momento dall'Associazione.
La revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio obbligherà l'utilizzatore a non contraddistinguere con il marchio le iniziative, gli oggetti o gli strumenti per i quali la revoca gli sarà stata comunicata.
Il provvedimento di revoca è comunicato con lettera raccomandata con avviso di ritorno o con telegramma.

Art. 8. – Azioni a tutela del marchio.

Le azioni a tutela del marchio spettano esclusivamente all'Associazione.
All'Associazione spetta anche la tutela del marchio nei confronti dei singoli utilizzatori che abbiano commesso abusi.

Art. 9. – Disciplina del Regolamento.

Il presente Regolamento, per tutto quanto non è in esso previsto, è disciplinato dalle norme del Codice Civile e del R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (e successive modificazioni), alle quali si fa rinvio.

Art. 10. – Deposito del Regolamento.

Il presente Regolamento verrà depositato, a cura della Associazione, presso l'U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e presso le altre amministrazioni territorialmente competenti per la registrazione del marchio.